

2003, n. 6, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del medesimo d.lgs. 37/2004. Successivamente modificato dall'art. 3, co. 18, lett. a), del d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 9.73 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del medesimo d.lgs. 37/2004. Successivamente modificato dall'art. 3, co. 18, lett. b), del d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 3, co. 18, lett. c), del d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91.

147. Rappresentante comune. — 1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

[2. Possono essere nominate rappresentante comune anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonché le società fiduciarie.] ⁽¹⁾

3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnare le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c).

4. L'atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 9, co. 1, lett. d), del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

147 bis. Assemblee di categoria ⁽¹⁾. — 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 9.75 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del medesimo d.lgs. 37/2004.

Sezione IV bis – Organi di amministrazione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sezione inserita dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

147 ter. Elezione e composizione del consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ — 1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse⁽²⁾.

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente⁽³⁾.

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve

ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico⁽⁴⁾.

[2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.]⁽⁵⁾

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica⁽⁶⁾.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede,

gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 3, co. 13, del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. A norma dell'art. 8, co. 5, del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 in sede di prima applicazione, la Consob emana il regolamento di cui al presente comma entro il 31 marzo 2007. Successivamente modificato dall'art. 23-quater, co. 2, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 3, comma 21, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 3, co. 19, lettere a) e b), del d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

⁽⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 3, co. 13, del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

⁽⁶⁾ Comma modificato dall'art. 3, co. 13, del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

⁽⁷⁾ Comma modificato dall'art. 3, co. 13, del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

147 quater. **Composizione del consiglio di gestione** ⁽¹⁾ — 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

147 quinques. **Requisiti di**

onorabilità ⁽⁴⁾ — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

⁽⁴⁾ *Articolo inserito dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.*

Sezione V – Organi di controllo

⁽¹⁾ *Rubrica sostituita dall'art. 9.76 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del medesimo d.lgs. 37/2004.*

148. Composizione. — 1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;

b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplementi;

^[c) i criteri e modalità per la nomina del presidente;] ⁽¹⁾

^[d) limiti al cumulo degli incarichi.] ⁽²⁾

1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma⁽³⁾.

2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis ⁽⁴⁾.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza ⁽⁵⁾.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo⁽⁶⁾;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza⁽⁷⁾.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica⁽⁸⁾.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3⁽⁹⁾.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3⁽¹⁰⁾.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o

dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ Lettera abrogata dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽²⁾ Lettera abrogata dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

⁽⁴⁾ Comma sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, modificato dall'art. 3, co. 14, del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e dall'art. 3, co. 22, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

⁽⁶⁾ Lettera sostituita dall'art. 9.77 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del medesimo d.lgs. 37/2004.

⁽⁷⁾ Lettera sostituita dall'art. 9.77 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'art. 4, co. 22, del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente modificata dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽⁸⁾ Comma sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Per il regolamento sui requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate vedi D.M. 30 marzo 2000, n. 162. Da ultimo, modificato dall'art. 4, co. 22, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'art. 6 del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 9.77 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successivamente modificato dall'art. 1, co. 3, lett. b), della legge 12 luglio 2011, n. 120.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 9.77 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 9.77 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

148 bis. Limiti al cumulo degli incarichi ⁽¹⁾ — 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla

dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

149. Doveri. — 1. Il collegio sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi⁽¹⁾;

- d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo,